



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2238

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 509/99 e Decreto Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142.

Il giorno **07 Dicembre 2018** ad ore **11:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

- premesso che nell'ambito del progetto di riforma Universitaria, il D.M. n. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ha introdotto formalmente il tirocinio nei corsi di studio, prevedendo, tra le sei tipologie di attività formative, le "attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142". L'art 1, punto 3 del regolamento n. 142/1998 stabilisce inoltre il numero massimo di tirocinanti che la singola struttura può ospitare;
- considerato che lo stage è una pratica che, soddisfatte determinate condizioni, può offrire reciprocamente a studenti ed Enti importanti vantaggi, dando ai primi l'opportunità di maturare nuove competenze, ai secondi l'occasione di confrontarsi con nuove risorse umane apportatrici di conoscenze aggiornate; inoltre, il dialogo tra mondo accademico e mondo del lavoro si qualifica ormai come un aspetto strategico per lo sviluppo economico, sociale, e culturale del territorio, in una prospettiva che richiede al giovane laureato competenze trasversali;
- dato atto che l'Università Politecnica delle Marche non solo è frequentata anche da studenti trentini, che devono svolgere il percorso di tirocinio, ma, soprattutto, ha nella propria offerta formativa, master, corsi di laurea breve e specialistica non contemplati dall'ateneo di Trento e per i quali si rileva l'interesse della Provincia a confrontarsi nell'ambito di specifici e concordati piani di tirocinio;
- visto lo schema di convenzione inoltrato dall'Università Politecnica delle Marche;
- rilevato che con deliberazione n. 2109 del 29 agosto 2003, la Giunta provinciale ha approvato, nell'ambito dell'Accordo di programma, lo schema di Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli studi di Trento per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 509/99 e Decreto Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142;
- ritenuto opportuno, con particolare riferimento ad indirizzi e discipline universitarie non rientranti nei corsi di studio esistenti presso l'Università degli Studi di Trento, estendere ad altre Università italiane e straniere la possibilità di stipulare convenzioni con la Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, laddove, previa attenta valutazione, le Strutture provinciali ne manifestino l'esigenza e ne ravvedano l'utilità;
- dato atto che, l'imposta di bollo per la stipula della suddetta convenzione è a carico del soggetto ospitante e che sono necessarie n. 2 marche da bollo da Euro 16,00.=;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il D.M. n. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

- vista la legge 24/6/97 n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art. 18, -tirocini formativi e di orientamento -;
- visto il D.M. 25/3/98 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24/6/97 n. 196;
- visto il Decreto Legislativo 118/2011, art. 56 e allegato 4/2;
- a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e l’Università Politecnica delle Marche disciplinante l’attività di stage presso le Strutture provinciali;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio per il Personale a sottoscrivere il testo approvato;
3. di disporre che le spese di bollo sono a carico delle Provincia Autonoma di Trento e pertanto si autorizza l’incaricato della Cassa ed economato centrale ad anticipare il pagamento delle stesse, utilizzando i fondi di cui all’art. 66 della L.P. 14.9.1979 n. 7, con imputazione al capitolo 903000-003 dell’esercizio finanziario 2018.

/dm

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CONVENZIONE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche (d'ora in poi denominato "Soggetto promotore") con sede in Ancona, piazza Roma 22, codice fiscale/P.IVA n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto (AN), il 11/09/1955, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Università

E

la Provincia Autonoma di Trento con sede legale in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale/P.IVA n° 00337460224, tel. 0461/495111, e-mail: serv.personale@provincia.tn.it, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentata dalla dott.ssa Stella Giampietro, nata a Rovereto (TN), il 10/09/1964

(di seguito congiuntamente nominate anche "le Parti")

Premesso che:

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- Le Parti intendono stipulare il seguente accordo di convenzione (di seguito "Convenzione")

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante, Provincia Autonoma di Trento si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 15 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 ed ai sensi degli articoli 4 e 5

del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

- Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli

obiettivi, da presentare al tutore universitario;

- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 (e successive modifiche e integrazioni) gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda il/i tirocinante/i.

2. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di Tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi vigenti (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nr. 679/2016 – GDPR)

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza. La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall'altra Parte in connessione con la presente Convenzione.

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà quello della parte convenuta.

Art. 11 - Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona, li,
Timbro e Firma per il Soggetto promotore

Trento, li,
Timbro e Firma per il Soggetto ospitante

L'imposta di bollo sull'originale elettronico e duplicato informatico è assolta mediante contrassegno telematico rilasciato in data, ora, identificativo n. e contrassegno telematico rilasciato in data, ora, identificativo n., apposti su copia analogica della convenzione conservata presso il Servizio per il Personale (Ufficio concorsi e mobilità) della Provincia Autonoma di Trento.